

**D.P.R. 8 marzo 1991, n. 86 (1).**

**Regolamento di attuazione della legge 5 luglio 1990, n. 172 (2),  
recante norme di modifica ed integrative della legge 8 maggio 1985, n.  
205 (3), sui comitati dell'emigrazione italiana (4).**

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 87 della Costituzione;

Visto l'art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Vista la legge 5 luglio 1990, n. 172, recante «Norme di modifica ed integrative  
della legge 8 maggio

1985, n. 205, sui comitati dell'emigrazione italiana;

Considerata la necessità di emanare, secondo quanto previsto dall'art. 15 della  
citata legge 5 luglio

1990, n. 172, norme regolamentari di modifica del decreto del Presidente del  
Consiglio dei Ministri 6

settembre 1985 contenente norme regolamentari di esecuzione della legge 8  
maggio 1985, n. 205, sulla

«Istituzione dei comitati migrazione italiana»;

Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso nell'adunanza generale del 6  
dicembre 1990;

Ritenuto di non poter accogliere la richiesta del Consiglio di Stato sulla  
opportunità di elaborare un

testo comprensivo delle disposizioni tuttora vigenti contenute nel precedente  
decreto del Presidente del

Consiglio dei Ministri in data 6 settembre 1985, attesa l'urgenza di emanare il  
regolamento essendo

state già indette le elezioni dei Comites;

Viste le deliberazioni del Consiglio dei Ministri, adottate nelle riunioni del 22  
gennaio e 6 marzo 1991;

Sulla proposta del Ministro degli affari esteri, di concerto con il Ministro  
dell'interno;

Emana il seguente regolamento:

1. 1. Nel presente decreto si intende con il termine «legge» la legge n. 205  
dell'8 maggio 1985 (3), così  
come modificata ed integrata dalla legge n. 172 del 5 luglio 1990 (2),  
contenente norme di modifica ed  
integrative della legge 8 maggio 1985, n. 205 (3), e con il termine  
«regolamento» si intendono le norme  
regolamentari di esecuzione della legge 8 maggio 1985, n. 205 (3), emanate  
con decreto del Presidente  
del Consiglio dei Ministri 6 settembre 1985 (5).

2. 1. Nel titolo e nel testo del regolamento la dizione «comitato  
dell'emigrazione italiana (COEMIT)» è

sostituita dalla dizione «comitati degli italiani all'estero (COMITES)»,  
denominati negli articoli seguenti  
«comitati».

3. 1. I compiti e le attribuzioni assegnati al capo dell'ufficio consolare dal regolamento vengono estesi al capo della rappresentanza diplomatica o ad un funzionario da questi delegato ove ricorrano le condizioni previste dall'art. 1, comma 2, della legge.

4. 1. (6).

5. 1. . (7).

6. 1. . (8).

7. 1. . (9).

8. 1. (10).

9. 1. (11).

10. 1. (12).

11. 1. L'articolo 4 del regolamento è abrogato.

(1) Pubblicato nella Gazz. Uff. 18 marzo 1991, n. 65.

(2) Riportata al n. A/LXIII.

(3) Riportata al n. A/L.

(4) Si ritiene opportuno riportare anche la premessa del presente decreto.

(3) Riportata al n. A/L.

(2) Riportata al n. A/LXIII.

(3) Riportata al n. A/L.

(3) Riportata al n. A/L.

(5) Riportato al n. A/LI.

(6) Sostituisce il terzo comma dell'art. 3, D.P.C.M. 6 settembre 1985, riportato

al n. A/LI.

(7) Sostituisce il secondo comma dell'art. 3, D.P.C.M. 6 settembre 1985, riportato al n. A/LI.

(8) Sostituisce il quarto comma dell'art. 3, D.P.C.M. 6 settembre 1985, riportato al n. A/LI.

(9) Aggiunge i commi 6 e 7 all'art. 29, D.P.C.M. 6 settembre 1985, riportato al n. A/LI.

(10) Aggiunge i commi 2 e 3 all'art. 32, D.P.C.M. 6 settembre 1985, riportato al n. A/LI.

(11) Aggiunge il comma 3 dall'art. 33, D.P.C.M. 6 settembre 1985, riportato al n. A/LI.

(12) Aggiunge l'art. 39 al D.P.C.M. 6 settembre 1985, riportato al n. A/LI.